

## REGOLAMENTO (CE) N. 2085/2000 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2000

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana riguardante accordi nel settore dell'accesso al mercato dei prodotti tessili del 31 dicembre 1994 <sup>(3)</sup> (memorandum d'intesa), le richieste di «flessibilità straordinaria» presentate dall'India vengono considerate favorevolmente.
- (2) La Repubblica indiana ha presentato una richiesta il 28 gennaio 2000.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (4) Il 1° dicembre 1999, l'India ha notificato all'OMC, a norma del paragrafo 2 del memorandum d'intesa, il consolidamento dei dazi doganali per le linee tariffarie concordate nel suddetto memorandum.

(5) Anche se la notifica dell'India del 1° dicembre 1999 non è del tutto conforme al memorandum d'intesa, le consultazioni tra le parti hanno permesso di ottenere chiarimenti reciproci. È quindi opportuno accogliere in parte la richiesta e concedere le flessibilità eccezionali rimanenti non appena l'India avrà modificato la notifica all'OMC relativamente alle linee tariffarie per le quali l'India ha annunciato l'istituzione di dazi doganali massimi.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, secondo le modalità precisate nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.